



---

Qualora la notifica di un atto indirizzato al condominio non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale, solo nel caso che si trovino locali destinati alla gestione ed allo svolgimento, delle cose e dei servizi comuni, ( la portineria) idonei, come tali, a configurare un «ufficio» dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere compiuta presso il domicilio privato di quest'ultimo.

Cass. civ., sez. II, 16/05/2007 n. 11303